

REGOLAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 1 - Elezione del/la presidente e della Presidenza

L'elezione del/la presidente e della Presidenza avviene di norma nella prima seduta del Comitato direttivo seguente il Congresso.

Sino alla elezione del/la presidente e della Presidenza tale compito è assegnato in maniera transitoria al/alla presidente effettivo/a dell'ultima seduta del Congresso.

La/il presidente della seduta formula la proposta dopo aver sentito il parere del/la segretario/a generale e/o della Segreteria nel rispetto del pluralismo e della norma antidiscriminatoria.

La votazione del/la presidente e della Presidenza avviene di norma a voto palese: il quorum è quello dei due terzi dei/le votanti.

In caso di non elezione si procede ad una terza votazione a voto segreto con la maggioranza del 51% dei presenti.

In caso di più candidature in contrapposizione sono eletti/e i/le candidati/e che ricevono la maggioranza dei voti.

La Presidenza rimane in carica per il mandato congressuale e tutti/e i/le suoi/e componenti possono essere rieletti/e.

Sono incompatibili con la carica di presidente e vice presidente, i segretari confederali nazionali, i sindaci revisori, i componenti dei Comitati di garanzia e di giurisdizione interna.

Art.2 - Mozione di sfiducia

Nei confronti del/la presidente e della Presidenza possono essere presentate motivate mozioni di sfiducia, da parte del 25% del Comitato direttivo.

La discussione sulla mozione di sfiducia avviene nella prima seduta successiva alla presentazione o comunque non oltre un mese dalla sua presentazione al Comitato direttivo.

In caso di mantenimento della mozione di sfiducia essa è approvata quando riceve il quorum con cui è stata eletta la Presidenza o comunque la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato direttivo.

Art. 3 - La Presidenza: natura e composizione

La Presidenza svolge i suoi compiti in modo collegiale.

Compito del/la presidente è di coordinarne i lavori.

La Presidenza, nello svolgimento della propria funzione, risponde alle indicazioni e alle decisioni del Comitato direttivo.

Le decisioni della Presidenza sulle materie di propria competenza sono assunte a maggioranza; in caso di votazione paritaria, il voto del/la presidente determina la decisione.

Art. 4 - Compiti e poteri del Comitato direttivo

I compiti e i poteri del Comitato direttivo nazionale sono quelli previsti dall'art. 16 dello Statuto e dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 - Convocazione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo in seduta ordinaria è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

Il Comitato direttivo viene convocato di norma almeno una volta al trimestre.

Il/La presidente in accordo con la Presidenza provvede all'invio della convocazione ad ogni componente del Comitato direttivo di norma dieci giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione deve indicare: il luogo ove si svolge la riunione; l'o.d.g.; l'orario di inizio e fine lavori; l'indicazione dei/le relatori/trici e, nel caso fossero già stati predisposti

materiali da parte della Segreteria o di Commissioni precedentemente decise, le proposte di risoluzione finale.

Art. 6 - Definizione dell'o.d.g.

La Presidenza in accordo con la segreteria formula l'o.d.g.

La Presidenza sottopone comunque all'apertura della sessione all'approvazione del Comitato direttivo l'ordine dei lavori.

Le proposte per l'o.d.g. possono essere avanzate oltre che dalla Segreteria anche da componenti della Presidenza e per iscritto da istanze dell'organizzazione e da singoli/e componenti il Comitato direttivo.

All'inizio di seduta del Comitato direttivo i/le proponenti di proposte avanzate alla Presidenza nella fase di predisposizione dell'o.d.g. e non accolte possono ripresentarle.

In caso di parere negativo della Presidenza i/le proponenti possono chiedere il parere del Comitato direttivo tramite il voto.

Il/la presidente di turno prima di passare al voto dell'assemblea dà la parola sulla proposta (uno a favore e uno contro). Successivamente si passa alla dichiarazione

di voto, la cui durata non può superare i 3 minuti.

Art. 7 - Svolgimento dei lavori del Comitato direttivo in seduta ordinaria.

I lavori del Comitato direttivo si svolgono nel rispetto dell'O.d.g. fissato dalla Presidenza e secondo le procedure proposte dal/la presidente di turno in applicazione del presente Regolamento.

Il Comitato direttivo non può deliberare su materie che la Presidenza – o il Cd - non ha posto all'ordine del giorno.

Art. 8 - Svolgimento dei lavori del Comitato direttivo in seduta ordinaria

Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in seduta straordinaria nei seguenti casi:

- quando un quarto dei/le componenti del Comitato direttivo sottoscriva la richiesta su un preciso o.d.g.;
- quando lo richieda l'1% degli iscritti alla CGIL.

Art. 9. - Compiti del/la presidente e della Presidenza nello svolgimento dei lavori del Comitato direttivo.

La Presidenza assicura lo svolgimento dei lavori del Comitato direttivo.

A tale scopo collaborano il centro Confederale e i suoi uffici.

Compito del/la presidente e della Presidenza durante i lavori del Comitato direttivo sono di:

- far predisporre i locali e le attrezzature necessarie al normale svolgimento dei lavori;
- registrare le presenze;
- registrare i lavori;
- esercitare il potere disciplinare durante i lavori nei confronti sia dei/le componenti che degli/le inviati/e in applicazione del presente Regolamento;
- ordinare i lavori sia per le relazioni che per gli interventi;
- ricevere le interrogazioni, i vari documenti e gli o.d.g.;
- informare l'assemblea prima di ogni votazione sulle modalità e il quorum della votazione.

Art. 10 - Partecipanti di diritto e invitati permanenti al Comitato direttivo.

L'accesso alla sala delle riunioni è permesso ai/le componenti il Comitato direttivo e agli/le invitati/e decisi dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

Partecipano di diritto ai lavori del Comitato direttivo i/le presidenti, i vice presidenti e/o i direttori dell'Inca, di Progetto Sviluppo, dell'ISF, dell'IRES, del presidente del Comitato nazionale di garanzia.

La Presidenza, d'intesa con la Segreteria decide rispetto alla partecipazione al Comitato Direttivo per i rappresentanti di altri enti, istituti, società e associazioni che saranno costituite secondo le norme previste dall'art. 16 dello Statuto.

Sono invitati permanenti ai lavori del Comitato direttivo il presidente del Collegio dei sindaci, il Coordinatore degli ispettori, il/la presidente del Comitato di garanzia e il/la presidente di Comitati di garanzia di appello, i componenti effettivi del comitato statutario.

I partecipanti di diritto e gli invitati permanenti hanno diritto di parola ma non di voto, possono presentare proposte sui documenti che saranno sottoposti al voto finale; il diritto al voto e la titolarità degli emendamenti è di esclusiva competenza dei componenti effettivi del Comitato direttivo.

La Presidenza, in accordo con la Segreteria, può invitare ai lavori del Comitato direttivo, in casi particolari, personalità esterne alla CGIL, quali esponenti di associazioni democratiche, esperti/e nonché esponenti del mondo politico, sociale e culturale.

Art. 11 - Disciplina durante i lavori del Comitato direttivo.

La Presidenza esercita il potere disciplinare, facendo rispettare il Regolamento, durante i lavori del Comitato direttivo, sia nei confronti dei/le componenti che del pubblico e degli/le invitati/e.

In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento da parte dei un/a componente il Comitato direttivo, il/la presidente lo/a richiama all'ordine; dopo il secondo richiamo il /la presidente può, a suo insindacabile giudizio, allontanarlo/a dall'aula; in caso di rifiuto, il /la presidente di turno, sospende la seduta.

La seduta riprende solo quando le indicazioni del/la presidente o del presidente di turno, sono state ottemperate.

Il/la componente del Direttivo che si è rifiutato/a di ottemperare alle decisioni de/la presidente di turno, che ha compiuto durante i lavori del Comitato direttivo atti considerati gravi dalla Presidenza, può essere sospeso per una seduta.

Il/la presidente può inoltre allontanare dalla seduta coloro che ingiuriano altri/e componenti del Comitato direttivo o che, a giudizio insindacabile del/la presidente abbiano un atteggiamento irrispettoso e/o compiano atti che turbano il normale e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 - Doveri di partecipazione e registrazione delle presenze

Dovere primario di ogni componente del Comitato direttivo è quello di partecipare attivamente alle riunioni.

La Presidenza verifica le presenze in un apposito registro.

Le assenze devono essere giustificate preventivamente per iscritto alla Presidenza prima dell'inizio della riunione.

La Presidenza informa l'assemblea delle assenze giustificate.

La Presidenza prende contatto con i/le componenti il Comitato direttivo che nell'arco dell'anno siano stati/e assenti per più di tre volte, al fine di rimuovere le cause della non partecipazione e/o comprendere le ragioni delle assenze.

Art. 13 - Verifica del numero legale

La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da parte di un/a singolo/a componente dell'assemblea e avvenire all'inizio di ogni seduta del Comitato direttivo.

In caso di mancanza del numero legale il Comitato direttivo è riconvocato in un tempo fissato dal/la presidente in accordo con la Presidenza.

Art. 14 - Inizio e durata dei lavori

Le riunioni hanno inizio con gli adempimenti d'obbligo.

La relazione deve cominciare entro 30 minuti dall'ora di inizio.

La riunione si chiude nell'ora prefissata, in casi eccezionali il/la presidente può proporre alla fine della prima sessione il prolungamento dei lavori o il loro aggiornamento.

Il/la presidente di turno raccoglie le richieste di intervento, presentate per iscritto, e stabilisce il termine di presentazione delle stesse dichiarandolo in apertura di sessione.

Art. 15 - Mozione d'ordine

La mozione d'ordine interviene esclusivamente in merito allo svolgimento dei lavori del Comitato direttivo.

In caso di presentazione di una mozione d'ordine il/la presentatore/trice ha diritto di parola immediatamente.

Dopo l'esposizione possono prendere la parola un/a contrario ed un/a favorevole e non sono ammesse dichiarazioni di voto durante la discussione della mozione d'ordine.

La Presidenza in casi particolari, può dare la parola a più favorevoli e contrari sempre in maniera alternata e paritaria; l'ordine delle dichiarazioni avviene sulla base delle richieste di parola.

Al termine delle dichiarazioni si passa alla votazione.

La mozione d'ordine è accolta quando è sostenuta dal 50% più uno dei/le votanti.

Art. 16 - Il dibattito

Le relazioni introduttive e le conclusioni non possono di norma superare i 45 minuti e gli interventi i 10 minuti.

Ciascun/a componente del Comitato direttivo può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento e per l'ordine dei lavori.

La richiesta di parola su fatto personale può essere avanzata dall'interessato/a al/la presidente di turno nel caso in cui sia stato/a richiamato in merito alla propria condotta o siano state attribuite opinioni che giudica contrarie a quelle espresse.

Art. 17 - Risoluzioni, o.d.g., documenti vari da sottoporre a decisioni del Comitato direttivo.

Il/la presidente impegnerà il/la relatore/trice e la Segreteria a mettere a disposizione all'inizio dei lavori ai/le componenti del Comitato direttivo le proposte da adottare siano esse: o.d.g., raccomandazioni, atto regolamentare o risoluzione.

Il/la relatore/trice e/o la Segreteria può proporre tramite la Presidenza la costituzione di una apposita commissione con il compito

di avanzare un documento conclusivo da sottoporre alla approvazione del Comitato direttivo.

Nel corso dei lavori il/la presidente di turno, in accordo con il Direttivo, fissa il termine per la presentazione di documenti o proposte e/o o.d.g. da parte dei/lle componenti l'assemblea.

Art. 18 - Quorum deliberativo

Il Comitato direttivo assume di norma le proprie decisioni attraverso il voto a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo Statuto prevede un quorum diverso.

Il/la presidente di turno indica prima di ogni votazione la maggioranza richiesta, ed è tenuto/a alla verifica del numero dei/lle presenti su richiesta di un/a componente del Comitato direttivo.

Art. 19 - Procedura di votazione

Il/la presidente assume come testo base della votazione quello presentato dal/la relatore/trice e/o dalla Segreteria e/o dalla Commissione appositamente costituita dal Comitato direttivo, che viene definito documento base.

Quando in contrapposizione al testo base vengono presentati documenti di carattere alternativo si adottano le modalità di votazione previste dal successivo art. 21; quando sono avanzate proposte emendative

al testo base le procedure sono quelle previste dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 20 - Voto delle risoluzioni con procedura emendativa

Il testo base è quello presentato dal/la relatore/trice e/o dalla Segreteria e/o dalla Commissione appositamente costituita e deve essere messo a disposizione dei/lle componenti del Comitato direttivo con un congruo anticipo per agevolare la fase emendativa.

Possono essere presentati emendamenti aggiuntivi, sostitutivi e soppressivi, a parole, frasi o interi capitoli.

Il/la relatore/trice e/o la Segreteria valuta l'accogliibilità delle varie forme di emendamento che, se accolte, modificano automaticamente il testo base, salvo che un/a componente del Comitato direttivo esprimendo parere contrario, chieda, con il voto, il mantenimento del testo originario.

Nel caso di non accoglimento dell'emendamento, sia esso aggiuntivo o sostitutivo, lo stesso è posto subito in votazione e, se è respinto, rimane confermato il testo originario.

Nel caso di più emendamenti allo stesso periodo del testo, essi vanno posti nel modo seguente: prima quello soppressivo, poi quello interamente sostitutivo, poi quello

modificativo, (aggiuntivo o parzialmente soppressivo), partendo da quelli i cui contenuti sono giudicati dal relatore e/o dalla Segreteria più lontani dal testo base.

Il presentatore può illustrare l'emendamento, e consentire l'espressione di un parere contrario; il tempo a disposizione dei due illustratori è di non più di due minuti a testa. Sono ammesse dichiarazioni di voto per una durata non superiore al minuto.

Una volta esaurita tutta la fase emendativa il testo finale del documento deve essere posto in votazione.

Gli emendamenti bocciati dall'assemblea non possono essere ripresentati dai/le proponenti come nuovo testo alternativo.

In caso di unico documento conclusivo o, per analogia, di un o.d.g. su richiesta di un/a componente del Comitato direttivo un documento può essere votato per parti.

In caso di votazione di un documento per parti, il documento va votato nella sua interezza.

Avviata la fase delle votazioni questa non può essere interrotta.

Ogni componente il Comitato direttivo può chiedere, motivandola immediatamente dopo una votazione, la sua verifica; lo stesso presidente di turno può decidere la ripetizione

di una votazione in caso esistessero dubbi sull'esito.

Art. 21 - Voto di documenti in contrapposizione presentati durante i lavori del Direttivo

Uno o più componenti del Comitato direttivo possono presentare, nei tempi indicati dal/la presidente di turno, un documento in contrapposizione al documento base.

In caso di presentazione di più documenti in contrapposizione, il/la presidente di turno li fa votare registrando i voti a favore sui singoli documenti: le astensioni si conteggiano sull'insieme dei documenti.

Il diritto di richiesta di votazione di documenti in contrapposizione è sia del/la primo/a firmatario/a che del/la presentatore/trice del documento di base.

In caso di votazione di documenti in contrapposizione un/a componente il Direttivo può votare un solo documento; in caso contrario il suo voto viene considerato nullo.

Art. 22 - Votazione degli o.d.g.

Possono essere presentati durante i lavori del Comitato direttivo da parte di ogni singolo componente uno o più o.d.g.

L'o.d.g. non può trattare materie che sono oggetto della discussione sia nella seduta che nella sessione del Comitato direttivo.

Le modalità di discussione e di votazione e di emendazione dei documenti è analoga a quella prevista per i documenti conclusivi del Comitato direttivo.

Il/la presidente di turno può dichiarare irricevibili gli o.d.g. quando essi non rispondono ai criteri sopra richiamati.

Art. 23 – Interrogazioni

In apertura della seduta ogni componente del Comitato direttivo può presentare al/la presidente di turno una interrogazione.

L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta per iscritto sulla veridicità di un fatto o su un determinato comportamento degli organi esecutivi nazionali rispetto alle decisioni del Comitato direttivo.

Le interrogazioni sono rivolte alla Segreteria confederale.

Le interrogazioni sono registrate nel verbale di seduta.

L'interrogato/a può ritenere che l'interrogazione abbia carattere di urgenza e chiedere al/la presidente di rispondere immediatamente all'inizio della seduta.

Le risposte scritte alle interrogazioni, oltre che all'interrogante, debbono essere portate a conoscenza della Presidenza del Comitato direttivo.

Trascorsa una seduta, alla successiva seduta del Comitato direttivo, se l'interrogante non ha ricevuto risposta per iscritto può sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

L'interrogato può non rispondere, indicandone il motivo.

Alla risposta non è ammessa replica e l'interrogante può solo dichiarare di essere soddisfatto/a o insoddisfatto/a.

Art. 24 - Tipologia degli atti

Gli strumenti deliberativi che adotta il Comitato direttivo sono i seguenti:

- a) *Documento conclusivo del Comitato direttivo*: è lo strumento con cui il massimo organo della Confederazione impegna l'insieme dell'Organizzazione, in merito alle scelte politiche e sindacali;
- b) *Ordine del giorno*: è la presa di posizione politico-sindacale in relazione a vicende e fatti determinanti;
- c) *Delibera regolamentare*: l'attuazione delle norme o delle indicazioni prevista dallo Statuto e delegata dallo Statuto;
- d) *Atti deliberativi riguardanti la vita interna il Comitato direttivo*: si tratta di atti riguardanti la vita interna del Comitato direttivo, come ad esempio la sostituzione di propri componenti o la costituzione di

commissioni e gruppi di lavoro e via di seguito.

Art. 25 - Pubblicità delle decisioni

Le decisioni del Comitato direttivo sono pubbliche e portate il più rapidamente possibile, da parte della Presidenza, a conoscenza delle istanze dell'organizzazione.

La registrazione dei lavori è a disposizione dei componenti del Comitato direttivo.

Le sedute sono aperte di norma alla stampa, salvo decisione contraria della Presidenza in accordo con la Segreteria.

Art. 26 - Commissioni Permanenti

Il Comitato direttivo può costituire nel suo ambito Commissioni permanenti.

Tutte le Commissioni – se costituite - sono convocate in accordo tra la Presidenza del Comitato direttivo e la Segreteria.

Tutti/e i/le componenti del Comitato direttivo debbono far parte di una Commissione permanente.

Tutti/e i/le componenti del Comitato direttivo possono partecipare alle Commissioni permanenti, ma hanno diritto di voto solo nell'ambito della Commissione permanente di cui fanno parte.

Gli atti delle Commissioni permanenti debbono essere portati a conoscenza dell'insieme dei componenti del Comitato direttivo.

Il dieci per cento dei/le componenti della Commissione permanente può richiedere che il Direttivo ratifichi le decisioni assunte dalla Commissione stessa; analoga richiesta può essere avanzata dal 10% dei/le componenti del Comitato direttivo non facenti parte della Commissione che ha deliberato.

Art. 27 - Commissioni tematiche

Il Comitato direttivo può costituire Commissioni tematiche e gruppi di lavoro a tempo determinato chiamando anche tecnici ed esperti a farne parte.

Tal commissioni possono avere una proroga al loro mandato temporale per un periodo non superiore alla metà del primo mandato.

Art. 28 - Commissioni speciali

Il Comitato direttivo può costituire delle Commissioni speciali definendo composizione e mandato preciso.

In questo caso il quorum necessario è quello dei due terzi del Comitato direttivo.

Art. 29 - Modifiche al regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto nazionale Cgil.

Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta dei/le componenti il Comitato direttivo, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei/le componenti.

Aggiornato al 20 aprile 2004